



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1839 del 12.06.2025

Corte Sportiva di Appello n.41

Seduta del giorno 12.6.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Paolo Calcagni; avv. Antonella Batà;

- visto il reclamo presentato dalla società Mamba Gragnano Basket avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale n. 1091, di cui al C.U. n° 1830 del 09/6/2025, relativo alla gara n° 9492 del campionato di categoria Divisione Regionale 1, con il quale è stata comminata la squalifica del campo per 1 gara per atti di vandalismo e/o teppismo con danni di notevole entità ad attrezzature e l'obbligo di risarcire i danni causati [art. 27,15b RG];
- sentito il legale della reclamante società, avv. D'Aniello, il quale si riporta al reclamo e ne illustra, con puntualità, i motivi posti a suo fondamento, insistendo in particolare sulla lieve entità del danno e sulla conseguente rideterminazione della sanzione;
- sentito l'osservatore, Gaetano Perretti, il quale non è in grado di precisare chi possa aver danneggiato la porta presente di fianco agli spogliatoi, in un'area teoricamente accessibile solo ai tesserati;
- irreperibile all'utenza telefonica il primo arbitro, Daniele Mazzone;
- sentito il secondo arbitro, Davide De Maio, il quale precisa di non aver potuto vedere chi ha danneggiato la porta, essendo gli arbitri stessi chiusi negli spogliatoi; riferisce altresì che, una volta usciti dagli spogliatoi, i dirigenti della squadra del Mugnano riferivano loro che la porta era stata danneggiata; il danno appariva comunque di lieve entità;
- sentito l'ufficiale di campo, Vincenzo Raiola, il quale precisa che la porta di cui al rapporto arbitrale si trova a fianco a quella degli spogliatoi ed è la porta di un magazzino e di aver visto i tifosi del Gragnano fuori degli spogliatoi che cercavano di scavalcare i cancelli; non può dire però chi abbia danneggiato la porta;
- irreperibili all'utenza telefonica gli altri ufficiali di campo;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria non è stata raggiunta la prova in ordine ai responsabili del danno provocato alla porta che si trova all'interno dell'area spogliatoi e pertanto all'attribuibilità al pubblico di tale danno; quanto al danno arrecato al finestrino, in base ai sia pur pochi elementi raccolti, lo stesso deve essere qualificato come danno di lieve entità, per cui la fattispecie deve essere qualificata ai sensi dell'art. 27, 15 a RG;

PQM

Accoglie il reclamo; revoca la sanzione della squalifica del campo per 1 gara comminata dal giudice di prime cure; commina alla società Mamba Gragnano Basket, ai sensi dell'art. 27, 15 a, la sanzione dell'ammenda pari al 100% del massimale, pari a euro 300,00. I danni provocati al finestrino dovranno essere risarciti dalla società responsabile. Conferma per il resto le ulteriori sanzioni comminate dal giudice di prime cure.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Napoli, 12 giugno 2025

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati